

## AGGIORNAMENTO FISCALE SETTEMBRE

### DL N. 50/2017: INTRODOTTI UNO SPECIFICO CREDITO D'IMPOSTA, CONNESSO CON LE "CAMPAGNE PUBBLICITARIE"

Il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da:

- imprese
- enti non commerciali
- lavoratori autonomi.

Con il c.d. "Decreto Sostegni-bis" sono state apportate alcune "integrazioni" all'agevolazione in esame applicabili al 2021/2022: il "regime derogatorio" introdotto nell'anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

#### CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

In sostanza, il "regime derogatorio" riguarda esplicitamente due elementi:

- la base di calcolo del credito d'imposta **che non si identifica con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato e realizzato nell'anno agevolato rispetto a quello effettuato nell'anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell'anno di riferimento dell'agevolazione;**
- la percentuale dell'investimento, riconoscibile come credito d'imposta, che è stabilita nella misura unica del **50 per cento**.

**Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.**

Il credito d'imposta in esame è previsto per l'**acquisto di spazi pubblicitari-inserzioni commerciali** effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line";
- **emittenti televisive / radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Al fine dell'agevolazione:

- **le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;**
- **i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione** ed avere un direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Sono **escluse** le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- **televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;**
- **servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;**
- **servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.**

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA)

Il credito d'imposta in esame:

- va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali/regionali/europee "*salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità*" dell'agevolazione stessa;
- è **concesso** nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è **tassato** ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

### **EVOLUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE SECONDO GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI**

Il decreto Sostegni bis, in primo luogo, proroga anche per il biennio 2021 e 2022 il regime *derogatorio* in vigore nel 2020, eliminando la distinzione venutasi a creare con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della legge n. 178/2020).

In precedenza, a seguito della legge di Bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta veniva concesso secondo un doppio regime:

- regime straordinario per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale): bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente;
- regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali: bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

**La coesistenza di tali due regimi aveva come effetto che, per ciascuno dei due settori, erano previsti requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo differenti.**

Con il decreto Sostegni bis si riscrive il comma 1-quater dell'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (norma istitutiva dell'agevolazione), estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Le nuove disposizioni corrette prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.

Inoltre per il 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione, ciò consente di beneficiare dell'agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 ovvero hanno iniziato l'attività nel corso del 2021.

### **PRENOTAZIONE BONUS 2021**

Per accedere al credito d'imposta in esame i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 — 31.3 di ciascun anno, un'istanza telematica (a carattere "prenotativo"), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, con l'indicazione degli **investimenti effettuati / da effettuare nell'anno**.

**A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto che l’istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021.**

**Con Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, al fine di consentire l’aggiornamento della piattaforma telematica, ha differito il termine al 31.10.2021.**

Merita evidenziare che le istanze **presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide** e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che dall’1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

\*\*\*

***Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍***

***Distinti saluti***

***Attenzione:* Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.**